



Sentenza n. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Natale Longo Consigliere

Sabrina Facciorusso Referendario, relatore

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23416** del registro di Segreteria,
promosso da

La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale
per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28 Catanzaro, PEC:
calabria.procura@corteconticert.it

Attore

~~nei confronti di~~

CONVERSO FRANCESCO (CNVFNC77E19H501A) nato il 19.05.1977 a Roma e residente in Cosenza (CS) alla via Popilia n. 130, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio Zicaro e Giuseppe D'Ippolito del foro di Cosenza, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cosenza alla piazza Zumbini, n. 72 – giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

~~Convenuto~~

~~Esaminati gli atti e i documenti di causa;~~

Nella pubblica udienza del 11.10.2023, data per letta la relazione del Referendario

Giudice relatore, Ref. Sabrina Facciorusso, nessuno presente per il convenuto,

udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

dott. Fernando Gallone, che concludeva come da verbale;

FATTO

1. La controversia in esame ha ad oggetto un caso di cdd. contributi indiretti,

rilasciati in sede europea e corrisposti al Comune di Cosenza dal competente

Dipartimento regionale. Il finanziamento concesso risultava finalizzato alla

“realizzazione di un sistema solare cogenerativo a concentrazione a

servizio degli impianti sportivi di viale Magna Grecia, Cosenza” finanziato

con i fondi del Por Calabria FESR 2007-2013 per un importo di **€ 1.233.111,00**.

Il Comune, in quanto beneficiario dei contributi, era tenuto non soltanto ad

attivare gli impianti finanziati, ma anche a fornire la rendicontazione dell'attività

svolta, oltre all'impegno a mantenere in esercizio la relativa attività per un certo

periodo di tempo (precisamente cinque anni) al fine di non vanificare la

destinazione delle risorse impiegate.

Sennonché il Pubblico Ministero ha lamentato che il Comune di Cosenza avrebbe

richiesto un finanziamento per la realizzazione di un impianto mai posto in

esercizio, come accertato dalla Guardia di Finanza e dagli stessi funzionari

regionali intervenuti *in loco*.

Inoltre, la mancata funzionalizzazione delle risorse erogate avrebbe determinato

l'ulteriore danno scaturente dall'impossibilità per l'ente beneficiario di fruire,

grazie all'attivazione dell'impianto, dell'autosufficienza energetica delle strutture

comunali poste a servizio della nuova opera.

Il danno ammonterebbe quindi a € 1.471.900,72, e sarebbe articolato in due voci

distinte:

a) il costo sostenuto per realizzare un'opera mai messa in funzione e vertente in stato di abbandono, quantificato – in esito alle indagini svolte - in € 1.319.137,08;

b) il pregiudizio subito per la mancata autosufficienza energetica della piscina comunale, del campo scuola e della casa del custode, i cui consumi energetici (luce e gas) risultano intestati al Comune di Cosenza.

Il Pubblico Ministero ha riferito che questa quantificazione è risultata più complessa. A tale proposito si è ritenuto di prendere come riferimento l'ultimo quinquennio e il periodo successivo al collaudo dell'impianto, e quindi un momento posteriore a quello nel quale l'ente avrebbe potuto fruire dell'autonomia energetica per le strutture. In base ai costi energetici sostenuti in questo periodo il Pubblico Ministero ha quantificato questa posta di danno in € 152.763,64.

1.2. Convenuto in giudizio è l'ingegnere Converso, che ha ricoperto l'incarico di Dirigente del Settore 7°, avente competenza nel suddetto settore dal 4 luglio 2016 fino al 18 novembre 2019. Dalle indagini – riferisce il Requirente – è emerso che in questo intervallo temporale l'impianto di viale Magna Grecia è stato completato ed è stato oggetto del collaudo con il quale, in data 16.02.2017 lo stesso Converso, sottoscrivendo la relativa documentazione, ha attestato, nella qualità di RUP, che l'opera era stata correttamente realizzata nel rispetto di quanto previsto dal progetto e che non vi erano osservazioni sui lavori eseguiti. Il Requirente ha richiamato taluni articoli della convenzione sottoscritta dal Comune di Cosenza in qualità di beneficiario del finanziamento:

- **articolo 6:** *“assicurare la realizzazione del progetto nei tempi e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento”, “assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate”, “provvedere all’allaccio elettrico, ove previsto”, “fornire i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione del progetto e sulle eventuali problematiche evidenziate in fase di attuazione”, “presentare alla Regione per il triennio successivo all’ultimazione del progetto una relazione annuale sulla gestione tecnico-economica dell’intervento e sui risultati tecnici, economici e ambientali conseguiti”.*

- **articolo 8** *“in caso di accertate significative difformità o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche del progetto si può incorrere nella revoca del progetto”.*

- **articolo 12** disciplinava la revoca dei contributi prevedendo tra le cause legittimanti *“la mancata destinazione del contributo agli scopi che hanno motivato il finanziamento”, ovvero la mancata conservazione della “destinazione d’uso delle opere realizzate e dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell’intervento”, o ancora nelle ipotesi nelle quali “ il beneficiario non provveda all’invio dei dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale” e “qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche effettuate e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall’Avviso pubblico, dal provvedimento di ammissione al finanziamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti”.*

Il Pubblico Ministero ha anche richiamato taluni articoli del disciplinare degli obblighi:

- **articolo 2:** prevedeva i seguenti obblighi in capo al beneficiario *“inviare alla Regione i dati relativi all’attuazione dell’operazione finanziata necessari ad alimentare il*

monitoraggio finanziario, procedurale e fisico”, “assicurare la funzionalità dell’operazione

entro il termine programmato e comunque entro la chiusura procedurale del Programma”

- **articolo 7** al fine di garantire la stabilità dell’operazione prevedeva che “*ai sensi dell’articolo 57 (reg. CE n.1083/2006) le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione”*.

- **articolo 8**, che regolamentava la rendicontazione delle spese, stabiliva che la rendicontazione finale doveva contenere una dichiarazione di chiusura dell’operazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti “*la regolare realizzazione del progetto” e “l’utilizzo secondo le finalità previste dal progetto finanziato”*.

Il Pubblico Ministero ha quindi lamentato che l’ingegnere Converso, nella specifica qualità di dirigente preposto al settore 7°, sarebbe rimasto assolutamente inerte; non avrebbe compiuto alcuna utile iniziativa per consentire l’attivazione dell’impianto; nella qualità di RUP del procedimento, alla data del collaudo dell’impianto non avrebbe posto in evidenza alcuna problematica specifica; si sarebbe reso inadempiente agli ulteriori obblighi dal momento che avrebbe omesso di compiere la rendicontazione prevista, non evidenziando come richiesto (art. 6 della convenzione) le eventuali problematiche insorte in fase di attuazione. Peraltro, l’attivazione dell’impianto si sarebbe dovuta attuare nel termine del 31 marzo 2017, ovvero prima della chiusura del procedimento relativo al finanziamento con il relativo programma comunitario.

1.3. La Procura ha poi dato atto che il contributo è stato revocato.

Infatti, con **nota del 17.08.2020 n. 266116** il Dipartimento Sviluppo Economico

Attività Produttive, Settore Politiche Energetiche della Regione Calabria ha comunicato l'avvio del procedimento per la revoca del contributo, richiamando gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della Convenzione e dall'articolo 2 del disciplinare di obblighi. Il Pubblico Ministero ha riferito che la Regione ha specificato di avere richiesto invano, dapprima con la **nota n. 217911 del 2 luglio 2020** e con successivo **sollecito del 20 luglio 2020**, l'invio della relazione riferita al triennio successivo all'ultimazione dell'intervento e che in data **06.08.2020** ha disposto il controllo *in loco* dal quale è emerso lo stato di abbandono degli impianti.

La Regione Calabria ha pertanto disposto, con il **decreto dirigenziale n. 12830 del 4 dicembre 2020**, la revoca totale del contributo ed il recupero totale delle somme erogate

Con successivo provvedimento dirigenziale emesso in data **22 marzo 2021** è stato ingiunto il pagamento di € 1.298.962,93 e in data **19 luglio 2021** ne è stato sollecitato l'adempimento. A tali richieste ha fatto seguito una nota di riscontro del Comune di Cosenza con la quale l'ente intimato, richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali, ha evidenziato che, in considerazione dello stato di dissesto dell'ente, le relative competenze a dare esecuzione alla richiesta restituzione delle somme risultavano di pertinenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione avente specifica competenza sulla massa debitoria dell'ente.

Conseguentemente la Regione Calabria ha indirizzato, con la nota trasmessa in data **08.02.2022**, un'apposita richiesta al predetto Organismo per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'ente locale.

Il Pubblico Ministero ha quindi concluso chiedendo la condanna dell'Ing. Converso al danno erariale quantificato in € 1.471.900,72.

2. In seguito al deposito della citazione, con decreto n. 341 del 22/12/2022 del

Presidente di questa Sezione Giurisdizionale è stata fissata per la discussione del

giudizio l'udienza del 14 giugno 2023.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato relatore del

giudizio il Giudice Sabrina Facciorusso

3. In data 13 giugno 2023 si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo

dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e in subordine, nel merito, di essere

integralmente assolto per carenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento

soggettivo)

3.1. In via preliminare, il convenuto ha eccepito la **nullità dell'invito a dedurre**

ex art. 51 cgc per omessa e/o carente istruttoria da parte dell'organo segnalante

e della medesima Procura, oltreché per “*carenza assoluta sia del c.d. eventus damni sia,*

conseguentemente, della c.d. scientia damni”, sì come spiegata anche in sede di

deduzioni.

Ha lamentato che il Pubblico Ministero in citazione su questo aspetto avrebbe

preso posizione superficialmente, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione

sollevata, e motivandola in base all'assunto che l'invito a dedurre sarebbe

coerente con l'art. 51, comma 2 cgc, in quanto la notizia di danno sarebbe risultata

sin dal principio specifica e concreta.

In dettaglio, il convenuto ha lamentato che la segnalazione di danno erariale è

datata 13.11.2019 e che ad essa hanno fatto seguito ulteriori attività di indagine,

ma – secondo il convenuto - la condotta dannosa alla data del 13.11.2019 non si

era concretizzata nemmeno in astratto, bensì si sarebbe concretizzata soltanto nel

giugno 2021, con la Determina Dirigenziale n. 6031/2021 adottata dalla Regione

Calabria.

Quindi, secondo il Converso condotta dannosa non era assolutamente ipotizzabile alla data della notizia di danno (13.11.2019) che ha dato origine al presente giudizio; questo in quanto gli atti, i provvedimenti ed i fatti ipoteticamente causativi del danno sarebbero stati adottati soltanto due anni dopo quella segnalazione e in un'epoca in cui il Converso non ricopriva più l'incarico dirigenziale. A questo riguardo la difesa ha invocato la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte, sentenza 3 agosto 2011, n. 12/2011/QM.

Ha lamentato carente/omessa sulle ragioni inerenti alla mancata attivazione dell'impianto. Ha quindi concluso per nullità dell'invito e conseguentemente della citazione.

3.2. Nel merito, il convenuto ha sostenuto **carenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo.**

Ferma restando la corretta realizzazione degli impianti, il mancato collegamento alla rete elettrica sarebbe da ascriversi non già alla condotta del Converso, bensì al rifiuto del fornitore dell'energia elettrica (ENEL ENERGIA S.P.A.) di concedere una nuova fornitura al Comune di Cosenza, pur tempestivamente richiesta dall'Ing. Converso il 28.09.2016 (richiesta allegata alle deduzioni difensive). Il rifiuto del fornitore della rete avrebbe avuto luogo in ragione della cronica e persistente morosità dell'Ente locale rispetto al pagamento delle forniture correnti per gli altri edifici comunali.

A comprova di quanto affermato la difesa ha richiamato una pluralità di diffide e messe in mora trasmesse da ENEL ENERGIA S.P.A. al Comune di Cosenza (allegate alle deduzioni difensive), con contestuale preavviso di distacco, per il mancato pagamento di oltre € 1.000.000,00 in relazione a tutte le forniture esistenti, contestualmente alla richiesta di allaccio per nuova fornitura inviata dal

Converso.

La difesa ha quindi sostenuto sussistesse un impedimento oggettivo per cui l'Ing.

Converso null'altro avrebbe potuto fare per allacciare l'impianto alla rete elettrica.

Ha poi aggiunto che, all'epoca dei fatti, la responsabilità della gestione degli

impianti elettrici e delle forniture elettriche del Comune di Cosenza era stata

affidata all'Energy manager, società P.L.A. Service S.r.l.

Ha anche puntualizzato che nell'atto di citazione la Procura nulla avrebbe

dedotto sulla eccezione proposta in sede di deduzioni in ordine alla carenza

dell'elemento oggettivo.

3.2.1. Sul punto, si dà atto che il Pubblico Ministero in citazione ha replicato

affermando che le deduzioni difensive presentate avrebbero soltanto dimostrato

che nell'anno 2016 il dirigente Converso ha richiesto un preventivo per l'allaccio

dell'impianto alla rete elettrica; tuttavia, dopo la richiesta del preventivo inoltrata

in data 28.09.2016 non risulterebbe compiuta alcuna utile iniziativa per favorire

l'allaccio alla rete elettrica dell'impianto anche in considerazione della chiusura

della procedura relativa al programma di finanziamento nella successiva data del

31 marzo 2017.

4. All'udienza del 14 giugno 2023, per l'ufficio di Procura è comparso il Pubblico

Ministero VPG Giovanni Di Pietro; nessuno è invece comparso per il convenuto.

Il Presidente, nel dare atto del legittimo impedimento del Giudice relatore, ha

rinvio la trattazione del giudizio all'udienza del 11 ottobre 2023.

4.1. All'udienza del 11 ottobre 2023, nessuno è comparso per il convenuto; per

l'Ufficio di Procura è invece comparso il Pubblico Ministero dott. Fernando

Gallone il quale ha preliminarmente esposto i fatti.

Successivamente, ha dato atto che la difesa del convenuto ha insistito moltissimo

sull'eccezione di nullità della citazione, muovendo dall'assunto che all'epoca della

notitia damni il danno non si era ancora realizzato bensì era soltanto potenziale.

Questa censura, a detta del Requirente, sarebbe priva di pregio, in quanto il danno

da mancata realizzazione di opere finanziate con denaro pubblico e poi lasciate

in stato di abbandono sarebbe un danno che si consuma giorno per giorno, sia

in ragione dell'esborso di denaro, che è stato erogato senza che l'opera sia mai

stata messa in funzione; sia per quel concerne il danno da mancata produzione

di energia elettrica, che avrebbe dovuto essere prodotta a beneficio

dell'amministrazione.

Per quanto riguarda la responsabilità specifica dell'Ing. Converso, il Pubblico

Ministero ha rilevato che l'incarico del Convenuto ha avuto inizio in data 4 luglio

2016 ed è cessato il 18/11/2019, coprendo interamente il periodo in interesse, e

coprendo dunque anche il periodo successivo al collaudo.

Il Requirente ha anche rimarcato che il collaudo è stato realizzato dallo stesso

Converso in qualità di RUP, e che nella convenzione che ha consentito l'accesso

al finanziamento era chiaramente previsto che sarebbe stato necessario assicurare

la corretta gestione dell'opera realizzata dopo il collaudo; provvedere alla

manutenzione dell'opera; provvedere all'allaccio all'energia elettrica. Al contrario

– ha aggiunto il Pubblico Ministero - le indagini hanno provato che nulla è stato

fatto. La responsabilità del convenuto sarebbe dunque pienamente provata.

Per questi motivi il Pubblico Ministero ha concluso insistendo per l'accoglimento

della domanda.

Non essendo presente la controparte, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sulla nullità dell'atto di citazione per nullità dell'invito a dedurre ex art.

51 c.g.c.

Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla (nullità dell'atto introduttivo derivata dalla) nullità dell'invito a dedurre eccepita dalla difesa del Converso.

L'eccezione è infondata.

Il convenuto ha affermato che al momento della *notitia damni* (ossia nel 2019) il pregiudizio erariale non era emerso, essendosi verificato soltanto due anni dopo, e dunque con revoca del contributo nel 2021.

Invero, l'iniziale *notitia damni* ha per oggetto il finanziamento di un'opera incompiuta, oltre alle maggiori spese o le minori entrate per mancato uso dei pannelli fotovoltaici; nel corso dell'indagine è altresì emersa la revoca del contributo pubblico ricevuto quale *posterius* logico sopravvenuto che si inserisce nel procedimento istruttorio, ma che non rileva ai fini dell'attivazione dello stesso.

Ebbene, per consolidata giurisprudenza contabile (*ex pluribus*, Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 12/2011/QM – richiamata peraltro anche dal convenuto) la specificità della *notitia damni* si deve riferire ad una informazione peculiare e individualmente determinata di fatti, mentre la concretezza è quell'elemento che, poggiando sull'attinenza alla realtà, fugge da mere ipotesi e/o supposizioni.

Entro tale cornice ermeneutica, deve rilevarsi la sicura specificità e concretezza della *notitia damni* da cui ha preso le mosse l'azione della Procura: in esso si contesta un *eventus damni* puntuale e preciso (la mancata realizzazione di un'opera finanziata con denaro pubblico e il mancato funzionamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, giusta l'inoperatività, non ha fatto risparmiare al Comune nemmeno un euro sull'energia autoprodotta)

e con destinatario determinato (il convenuto Francesco Converso, dirigente del settore 7, infrastrutture e mobilità del Comune di Cosenza) sul quale – nella ricostruzione attorea – gravavano una serie di obblighi attivi disciplinati dalla Convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Regione Calabria, finanziatrice del contributo.

E dunque, entro tali limiti, sostenere che l'invito a dedurre sarebbe affetto da nullità in quanto la mancata attivazione dell'impianto fotovoltaico dipenderebbe da una pregressa morosità del comune di Cosenza verso l'Enel Energia Spa, e che il danno si sarebbe consumato soltanto con la revoca del contributo nel 2021 (in un'epoca in cui il convenuto non era più Dirigente dell'Ufficio in questione), si appalesa una tesi del tutto infondata se collegata, e non potrebbe essere altrimenti, alla specifica contestazione della Procura verso il convenuto.

Non può ragionevolmente sostenersi che la *notitia damni*, per essere attuale, concreta e determinata debba partecipare degli *accidentalia* che soltanto l'indagine che da essa prende avvio potranno disvelare e tradursi successivamente nell'invito a dedurre a garanzia dell'incolpato.

L'eccezione spiegata dalla difesa deve, pertanto, essere respinta.

2. Nel merito.

Nel merito, la domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.

Certamente, nella fattispecie al vaglio del Collegio, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Primariamente, non v'è dubbio il convenuto Francesco Converso, nella sua qualità di dirigente del Comune di Cosenza, ha intessuto con l'ente il rapporto di servizio, necessario per la cura di un particolare interesse pubblico. L'Ing. Converso era un dipendente del Comune di Cosenza (amministrazione

danneggiata) e tanto basterebbe, di per sé solo, ad integrare il requisito del rapporto di servizio.

Sennonché, nella fattispecie in esame deve aggiungersi anche che il riconoscimento del finanziamento pubblico – avvenuto a seguito di apposita domanda del soggetto interessato (il Comune di Cosenza) compendiata dalla presentazione di un progetto (la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una struttura sportiva) ritenuto dall'ente erogatore (la Regione Calabria) meritevole di accoglimento – ha inserito il destinatario delle risorse nel procedimento amministrativo volto alla realizzazione del progetto stesso.

In tale quadro procedimentale, caratterizzato dalla peculiarità che la domanda di finanziamento è presentata da un soggetto pubblico, l'accordo di programma tra l'amministrazione erogatrice del contributo e quella da esso beneficiata imponeva alla seconda il puntuale rispetto degli impegni convenzionali assunti, onde consentire alla prima il controllo sul progetto finanziato.

Era dunque prevista una serie di specifici obblighi, anche comunicativi, con tempi e modalità esecutive che, ove non rispettati, avrebbero reso il destinatario delle risorse tecnicamente inadempiente nei confronti di quella che era a tutti gli effetti un'*altera pars* contrattuale.

Detto in altri termini, la **relazione di servizio** che ammantava il rapporto tra il Converso e il Comune di Cosenza, nella fattispecie in esame, imponeva al dirigente il **puntuale rispetto dei capitoli d'obbligo iscritti nella convenzione** tra la sua amministrazione, beneficiaria del contributo, e la regione Calabria, erogatrice dello stesso.

In tale contesto le indagini della Procura hanno appurato l'inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della Convenzione tra il Comune di Cosenza

e la Regione Calabria, oltre che degli artt. 2, 7 e 8 del disciplinare, meglio specificati in narrativa.

Sinteticamente, giova in questa sede richiamare come la Convenzione prevedesse l'obbligo del beneficiario (Comune di Cosenza) di ***“assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate”***, ***“provvedere all'allaccio elettrico, ove previsto”***, ***“fornire i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione del progetto e sulle eventuali problematiche evidenziate in fase di attuazione”*** (art. 6); ***“in caso di accertate significative difformità o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche del progetto”*** si individuava una giusta causa di revoca del progetto (art. 8).

Dal canto loro, gli artt. 2, 7 e 8 del disciplinare – tra gli altri - prevedevano l'obbligo di ***“inviare alla Regione i dati relativi all'attuazione dell'operazione finanziata”***, ***“assicurare la funzionalità dell'operazione entro il termine programmato e comunque entro la chiusura procedurale del Programma”***; il divieto di apportare modifiche sostanziali all'opera finanziata nei cinque anni successivi al completamento; l'obbligo di ***“regolare realizzazione del progetto”*** e di ***“utilizzo secondo le finalità previste dal progetto finanziato”***.

Ebbene, risulta *ex actis*:

- che l'ingegnere Francesco Converso ha ricoperto l'incarico di dirigente del settore 7° infrastrutture e mobilità del Comune di Cosenza **dal 4 luglio 2016 fino al 18 novembre 2019**;

- che l'opera finanziata è stata oggetto di collaudo finale positivo in data 16.02.2017 ad opera dello stesso Converso;

Il Converso, pertanto, era il dirigente del settore competente proprio nel cuore del periodo temporale in cui sul Comune di Cosenza gravano tali obblighi, anche

comunicativi, che avrebbero dovuto rendere edotta la Regione dello c.d. stato dell'arte.

Orbene, l'avere richiesto all'Enel una nuova fornitura per l'ente con atto del 28.09.2016 (All. 2 alle deduzioni istruttorie) non ha alcuna efficacia scriminante rispetto alla violazione di tali obblighi e quindi al danno contestato, atteso che **a rilevare nella catena causale degli eventi sono invece le condotte omissive, di totale inerzia, che non possono essere quelle proprie di un dirigente pubblico il quale, con un grado minimo di diligenza avrebbe dovuto informare non solo la regione** (cfr. art. 7 della convenzione richiamata), **ma anche e soprattutto la propria amministrazione** che l'impianto fotovoltaico, pur correttamente realizzato e positivamente collaudato, non avrebbe potuto essere messo in funzione se il comune di Cosenza non avesse saldato le morosità pregresse col fornitore dell'energia.

Assumono specifico rilievo causale: (i) l'omessa rendicontazione, (ii) l'omessa informativa sulle problematiche insorte in fase di attuazione, (iii) l'omesso invio dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, (iv) il rispetto della funzionalità dell'operazione entro il termine di chiusura procedurale del programma, (v) l'omessa comunicazione alla propria amministrazione circa il mancato riscontro da parte di Enel alla richiesta di un nuovo allaccio di fornitura per il suddetto impianto fotovoltaico (evento quest'ultimo che avrebbe dovuto costituire un *alert* specifico e che, di contro, è passato sotto silenzio).

Rispetto a tali obbligazioni, l'Ente non ha potuto far nulla per superare le problematiche insorte (per presunta morosità) e la Regione – nulla sapendo – ha dato avvio al procedimento di revoca del contributo, esitato nel decreto dirigenziale di revoca del finanziamento pubblico da parte della Regione Calabria

ed all'ingiunzione di pagare la somma di € 1.298.962,93.

Correttamente, a tale danno si aggiunge quello da mancata autoproduzione di energia elettrica, che avrebbe consentito al Comune - peraltro già in gravi difficoltà finanziarie e in grave morosità nei confronti del fornitore di energia elettrica - di risparmiare il costo dell'utenza elettrica (e dunque di prevenire eventuali ulteriori morosità) per almeno un quinquennio (periodo in cui l'opera, per obbligo convenzionale, non avrebbe potuto subire variazioni). Il Collegio ritiene che questa posta di danno sia stata correttamente stimata dal Pubblico Ministero, seppur forfettariamente, avendo come punto di riferimento quanto speso in termini di energia elettrica dal Comune nell'ultimo quinquennio e nel periodo successivo al collaudo dell'impianto.

Non ha invece fondamento l'eccezione (alquanto generica in vero) secondo cui difetterebbe il requisito della colpa grave, avendo il Converso fatto tutto ciò che rientrava nelle sue competenze (come detto, non può valere a tale fine la mera richiesta di fornitura di energia del 28.09.2016) e non potendo egli rispondere delle morosità pregresse (come detto, quest'ultime, benché maturate prima, non investono il rapporto con la regione Calabria, se non rispetto al fatto, questo sì da comunicare, di aver costituito un ostacolo al nuovo allaccio e conseguentemente al nuovo contratto).

2.1. Il Collegio è tuttavia dell'avviso che il danno imputabile al convenuto debba essere riformulato *in melius*, e quindi ridotto, *ex art. 1, comma 1-quater* della legge 20/94, per il concorso di terzi nella causazione del danno, nonché, ai sensi dell'art.1 comma 1-*bis* della stessa legge, in esercizio del potere riduttivo, in considerazione di circostanze di fatto rilevanti, da valutare secondo coerenza e proporzionalità (*ex multis*, Corte dei conti, sezione III, n. 603/2021 e n. 15/08).

Infatti, il Collegio è persuaso che alla formazione del danno erariale contestato al

Converso abbiano concorso una pluralità di fatti e circostanze, alcune delle quali

fuori dal dominio delle sue azioni.

Perciò deve essere tenuta in considerazione anche la condotta dovuta ed esigibile

dal Converso, ovverosia il puntuale rispetto degli obblighi comunicativi alla

Regione Calabria e alla propria amministrazione, laddove il pubblico ministero in

citazione ha affermato che la grave inerzia del dirigente non ha consentito al

Comune di *“rivenire una soluzione in accordo con gli amministratori dell’ente locale e con il*

coinvolgimento della stessa Regione quale ente erogatore” e che tale condotta “non può

non rilevare, nella suddetta vicenda, in contrapposizione con condotte esigibili

da parte di un dirigente pubblico avveduto che, con un grado minimo di diligenza,

avrebbe dovuto *“assumere ogni più idonea iniziativa per rendere proficuo l’investimento*

realizzato e per scongiurare l’evento pregiudizievole, come di fatto poi verificatosi, della revoca

del finanziamento con il conseguente obbligo della restituzione delle somme concesse”.

Peraltro, dall’istruttoria condotta è emersa una ragione obiettivamente non

imputabile al convenuto, *ostativa* della realizzazione del nuovo allaccio e del nuovo

contratto di fornitura con Enel, ovverosia le morosità pregresse, il debito ingente

che l’ente aveva accumulato nei confronti del fornitore ed il cui superamento

avrebbe verosimilmente interessato altri uffici, anzitutto quello finanziario, ma

certamente non il settore 7° delle infrastrutture in cui operava il Converso.

Tale circostanza, tuttavia, non risulta da sola sufficiente a cagionare l’evento

dannoso, in quanto – secondo la regolarità causale – se il Converso avesse

segnalato la possibilità di perdere l’ingente contributo concesso per via della

predetta morosità, l’amministrazione avrebbe potuto attivarsi per rateizzare e

sanare il debito, anche ad esempio – come avviene in casi consimili –

predisponendo un piano di rientro.

Il Converso, pertanto, a parere del Collegio, ha reso la propria amministrazione gravemente inadempiente verso la Regione ed ha concorso a cagionare il danno, in quanto nulla ha fatto per risolvere il problema ostativo all'allaccio (non ha informato gli uffici competenti della propria amministrazione del mancato riscontro da parte di Enel alla richiesta di un nuovo contratto di fornitura; non si è attivato direttamente con Enel per verificare l'esistenza di soluzioni alternative che avrebbero potuto scongiurare l'inutilizzabilità dell'opera finanziata dalla Regione); ma al tempo stesso le morosità del "cliente-comune di Cosenza" – concausa del problema suddetto – restano fuori del suo dominio, e conseguentemente della sua responsabilità: egli nulla ha fatto per risolverle, ma non le ha originate.

In ragione di quanto detto, ovvero del concorso causale di terzi e della presenza di circostanze di fatto rilevanti, il Collegio ritiene necessario ridurre l'addebito dai contestati € 1.471.900,72= (€ 152.763,64 per maggiori costi da mancato funzionamento del complesso fotovoltaico più € 1.319.137,08 per l'importo inutilmente erogato dalla regione) ad euro **750.000,00** (euro settecentocinquantamila).

Tale somma dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della odierna sentenza e, sulla somma così rivalutata, decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

2.2. Una precisazione, tuttavia, è d'obbligo.

L'attore, nelle conclusioni rassegnate, ha richiesto la condanna del Converso al risarcimento del danno ora ridotto "*nei confronti del comune di Cosenza e della regione Calabria*".

Così formulata, la richiesta desta perplessità in quanto, nella fattispecie che si giudica, la relazione di servizio è tra il convenuto e la sua amministrazione di appartenenza, ovvero il comune di Cosenza, mentre – sotto altra visuale – la spiegata riduzione del danno non fa venir meno l'azione di recupero dell'intera somma finanziata e di cui al provvedimento di revoca del dicembre 2020 (decreto dirigenziale n. 12830 del 4 dicembre 2020) e alla notificazione dell'ingiunzione di pagamento del 22 marzo 2021 da parte della Regione Calabria nei confronti del Comune di Cosenza.

La personalità dell'illecito erariale implica che il danno accertato vada ripagato, nei limiti dell'accertamento compiuto dal Giudice, nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, con salvezza degli ulteriori diritti dei terzi (in questo caso della Regione Calabria).

Conseguentemente, la somma oggi liquidata, comprensiva degli accessori dovuti per legge (rivalutazione monetaria, interessi legali sulla somma rivalutata, spese di lite), dovrà essere risarcita al Comune di Cosenza.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota margine a cura della Segreteria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda attorea

- Condanna Francesco Converso al pagamento di euro 750.000,00= in favore del Comune di Cosenza, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali sulla somma rivalutata e fino all'effettivo soddisfo;

- Condanna Francesco Converso al pagamento, in favore dell'Erario, delle

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 11 ottobre 2023

Il Relatore

Il Presidente

Ref. Sabrina Facciorusso

Pres. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 05/03/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23416
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE
 n. 1 copia predetto atto per uso notifica
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA
 n. 1 copia predetto atto per uso notifica
DIRITTI DI CANCELLERIA
NOTIFICHE
ORIGINALE SENTENZA
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUT
DICONSI EURO CINQUECENTODICOTTO/75

FOGLIO	IMPORTO
9	€ 144,00
9	€ 144,00
1	€ 16,00
1	€ 16,00
	€ 20,67
	€ 2,37
5	€ 80,00
5	€ 80,00
	€ 15,71
	€ 518,75
Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vespallo Firmato digitalmente	